

Relazione illustrativa ed articolata

Il presente disegno di legge (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale) reca interventi di modifica di disposizioni normative regionali vigenti con finalità di adeguamento alla normativa statale, razionalizzazione e semplificazione normativa, nell'ottica di corrispondere in maniera più efficace alle esigenze del territorio e della collettività.

Articolo 1 - (Modifiche di disposizioni normative regionali)

Il presente articolo procede alla modifica di disposizioni normative regionali come di seguito:

Commi 1 e 2 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

I presenti commi modificano, rispettivamente, il titolo della l.r. 19/1994 ed il suo articolo 23 con cui venne istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, al fine di aggiornarli alla terminologia prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 63 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).

In particolare, la modifica al titolo prevede la sostituzione del termine "portatori di handicap" con la definizione di cui all'art. 2 del succitato d.lgs 62/2024, ovvero "persona con disabilità". All'art. 23 si procede alla modifica della rubrica e dei commi 1, 3 e 4, attraverso la sostituzione dei termini "handicappati" e "portatori di handicap" con le definizioni "persona con disabilità" e "condizione di disabilità" sempre in linea con le previsioni del richiamato d.lgs. 62/2024.

Commi 3 e 4 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)

Le presenti modifiche adeguano l'articolo 16 della l.r. 30/2008 in materia di promozione del lavoro, alla vigente normativa regionale in materia di comunicazione istituzionale, assicurando la possibilità di avvalersi anche delle agenzie regionali per la realizzazione di attività di divulgazione dei contenuti afferenti alla succitata legge.

Comma 5 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))

La presente modifica si rende necessaria al fine di dare attuazione alla misura prevista dall'art. 11 della l.r. 20/2025, coordinandola con il vigente Piano Regionale per Il Diritto Allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo che prevede che la Regione, per gli interventi di assistenza scolastica a carico dei Comuni, tra cui figura anche il trasporto scolastico, ripartisca le risorse tenuto conto di indicatori economico-finanziari derivanti dai seguenti fattori:

- a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l'assistenza scolastica;
- b) densità della popolazione;
- c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età;
- d) ubicazione montana o parzialmente montana dei Comuni.

Lo stesso Piano stabilisce che le risorse vengano destinate ai singoli Comuni, tenuto conto degli indicatori quantitativi definiti in base agli elementi di cui sopra, secondo le seguenti percentuali:

- 50% ripartito sulla base della popolazione scolastica;
- 15% ripartito tra i Comuni Montani e parzialmente montani inseriti negli ambiti territoriali indicati nell'Allegato A della l.r. 24/2008;
- 35% da ripartirsi sulla base dei seguenti indicatori: 43% ISTR (indicatore relativo alla spesa per assistenza scolastica comunale), 15% ICI (distanza del valore pro capite del patrimonio immobiliare comunale dalla media regionale), 15% RIS (distanza del valore pro capite delle entrate tributarie comunali dalla media regionale), 27% DENS (distanza del valore comunale della densità della popolazione dal valore medio regionale).

Così come attualmente formulato l'articolo non risulta coordinato con la vigente normativa in materia di diritto allo studio, per cui si ritiene necessario intervenire sulla disposizione al fine di stabilire il coordinamento con la disciplina vigente in materia di diritto allo studio e consentire così di dare applicazione ai criteri previsti nel succitato Piano, garantendo una più efficace applicazione della norma senza aggravamento dell'iter amministrativo di attuazione dell'intervento.

Comma 6 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

Il presente comma modifica l'art. 19 della l.r. 16/2008 in tema di dotazione di parcheggi per le strutture ricettive. La modifica è finalizzata a disciplinare la dotazione obbligatoria di parcheggio per le strutture ricettive nuove all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico al fine di superare, per questa tipologia di nuove strutture, gli standard di parcheggio previsti per le strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione adeguando la disposizione normativa alle esigenze dei comuni liguri, favorendo la valorizzazione del patrimonio storico e la sostenibilità ambientale.

Nei centri storici e nei centri urbani consolidati serviti dalla rete del trasporto pubblico locale (laddove la struttura ricettiva alberghiera nasce prevalentemente dalla riconversione di un immobile preesistente e, quindi, la dotazione di parcheggi deve essere ricavata in un contesto fisico già definito e spesso vincolato, ove l'impossibilità materiale, economica, paesaggistica di reperire gli spazi necessari costituisce un ostacolo oggettivo e frequente), l'obbligo di reperire un posto auto per ogni camera può risultare ridondante rispetto alle esigenze reali delle strutture ricettive. Inoltre, siffatto obbligo rischia di produrre effetti controproducenti in edifici esistenti oggetto di interventi di recupero, laddove la realizzazione di un posto auto per ogni camera è spesso impossibile da realizzare o incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio storico culturale e con l'obiettivo di riduzione del traffico privato. Ne può derivare il paradosso per cui gli ambiti meglio serviti dal trasporto pubblico locale risultano talvolta penalizzati nell'attrarre investimenti di qualità.

Tale problematica risulta particolarmente accentuata nei centri storici e negli ambiti urbani consolidati, come quelli presenti in numerosi comuni liguri, caratterizzati da una morfologia urbana densa e da un patrimonio edilizio di pregio storico-architettonico, spesso sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

A ciò si aggiunge la considerazione che i centri storici e i centri urbani consolidati sono, per definizione, i contesti meglio serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, da sistemi di mobilità condivisa e da infrastrutture pedonali e ciclabili. In tali ambiti, la domanda di mobilità degli ospiti di strutture ricettive tende a soddisfarsi attraverso modalità alternative all'automobile privata, rendendo lo standard previsto dalla norma vigente strutturalmente sovradimensionato rispetto all'effettivo fabbisogno.

Pertanto la modifica proposta si propone di disciplinare in modo specifico l'ipotesi delle nuove strutture ricettive alberghiere che derivino anche da mutamento di destinazione d'uso di immobile già esistente, ubicate all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, si riconosce ai comuni la possibilità di applicare uno standard minimo di un posto auto ogni tre camere o ogni tre locali destinati al pernottamento.

Ciò risponde all'esigenza di preservare la valutazione caso per caso delle specifiche condizioni del contesto territoriale e urbanistico, garantendo al tempo stesso che la determinazione della dotazione di posti auto sia ancorata a presupposti oggettivi verificabili (localizzazione in centro storico o in area servita da trasporto pubblico locale) e non rimessa alla mera discrezionalità del singolo operatore.

Comma 7 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

La presente modifica normativa è finalizzata ad estendere anche alle Forze Armate la riserva annuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prevista per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia locale, che i Comuni possono assegnare nei propri ambiti territoriali prescindendo dal possesso dei requisiti soggettivi generali, ad eccezione del requisito della non titolarità di diritti reali su beni immobili presenti nel bacino di utenza del Comune che si avvale della suddetta facoltà.

In tal modo si intende garantire sul territorio regionale pari opportunità e uniformità di trattamento a tutti i corpi preposti istituzionalmente alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, agevolandone la conseguente stabilizzazione.

Commi 8, 9 e 10 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

Le presenti modifiche all'articolo 27 della l.r. 31/2019 sono finalizzati a rendere stabili le anticipazioni ivi previste ai commi 1 ter ed 1 ter 1, finalizzate a garantire liquidità alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale per realizzare i rispettivi investimenti. Con la modifica al comma 1 quater del succitato articolo si procede inoltre ad estendere la possibilità di erogare gli acconti fino a un massimo del 100 per cento delle somme rendicontate alla Regione da parte delle aziende di trasporto pubblico regionale anche sui fondi del quinquennio 2024 - 2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi.

Le succitate misure perseguono l'obiettivo di portare a termine gli investimenti del settore e garantire la continuità del servizio in quanto le aziende, ormai di prassi, si trovano a sostenere importanti anticipazioni di cassa, con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare.

Commi 11 e 12 - Modifiche all'articolo 31 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

I presenti commi modificano l'articolo 31 della l.r. 10/2008. Tale disposizione all'articolo 8 quater prevede che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbano procedere, a partire dall'anno 2024, alla consegna dei lavori entro i termini stabiliti dell'art. 31 comma 8 quater della l.r. 10/2008, ovvero entro 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione di Progetto

di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs 36/2023 e entro 12 mesi a fronte della presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi del medesimo art. 41 del d.lgs 36/2023 o di un progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs 36/2023 (Appalto integrato).

Il comma 11 del presente DDL integra il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 che prevede il definanziamento automatico dell'intervento in caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori previsti dai commi 8, 8bis e 8ter inserendo espressamente il riferimento all'art 8 quater precedentemente non compreso per mero errore materiale.

Il comma 12, inoltre, modifica il secondo capoverso del comma 10 bis dell'art. 31 della l.r. 10/2008 che definisce i criteri di concessione dei contributi derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta, eliminando la previsione dell'importo massimo dell'80 per cento.

Comma 13 - Modifica all'articolo 1 del Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale))

Il presente comma ha la finalità di integrare il regolamento regionale 3/2007, al fine di precisare l'ambito di applicazione della disciplina regionale concernente le autorizzazioni previste dall'articolo 109 del d.lgs. 152/2006 in materia di movimentazione e immersione in mare dei materiali derivanti da attività di escavo.

In particolare, si modifica l'articolo 1, comma 1, lettera c-ter), mediante l'inserimento, dopo le parole «lo spostamento di sedimenti in ambito portuale», delle parole «di rilevanza regionale».

La precisazione si rende opportuna al fine di esplicitare che la disciplina regolamentare trova applicazione con riferimento agli interventi che interessano i porti di rilevanza regionale.

L'integrazione consente di coordinare più efficacemente le disposizioni del Regolamento regionale con la disciplina contenuta nel succitato testo unico ambiente n. 152/2006 e nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 15 luglio 2016, n. 173 – il cui allegato tecnico è stato tra l'altro aggiornato di recente tramite il DM 16/12/2025 – con l'obiettivo di assicurare una più chiara individuazione delle fattispecie soggette ad autorizzazione. La modifica proposta ha, pertanto, natura chiarificatrice e ricognitiva di quanto già in vigore e non introduce nuovi procedimenti né ulteriori oneri amministrativi a carico dei soggetti interessati.

Commi 14, 15 e 16 – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) ed alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

I presenti commi abrogano alcune disposizioni contenute nella l.r. 13/2014 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e nella l.r. 36/1997 (Legge urbanistica regionale).

L'attuale quadro normativo prevede un meccanismo di salvaguardia che, decorso il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2026 e oggetto di reiterate proroghe, inibisce il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi di nuova costruzione, sostituzione e ristrutturazione edilizia nei Comuni inadempienti rispetto all'adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

In particolare, il comma 14 abroga il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014. Tale disposizione contiene il divieto di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per interventi significativi nei Comuni che non abbiano dotato il PUC entro il termine stabilito.

L'abrogazione della norma è riconducibile a tre ordini principali di motivazioni:

a) Complessità intrinseca della pianificazione: La redazione di un PUC richiede competenze specialistiche, un'approfondita analisi del territorio e l'espletamento di procedure complesse come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Molti Comuni, specialmente quelli di piccole dimensioni, scontano una cronica carenza di personale tecnico e di risorse finanziarie che rende oggettivamente arduo rispettare le scadenze imposte dalla legge.

b) Evoluzione del quadro normativo e programmatico: La legislazione nazionale e regionale in materia ambientale, paesaggistica, energetica e di governo del territorio è in costante mutamento. In particolare, l'intervenuta introduzione nel contesto della legge urbanistica regionale di nuovi strumenti di pianificazione comunali in alternativa al PUC, quali il PSI e il PUL per i Comuni che saranno individuati dal PTR in corso di approvazione, rende opportuna l'abrogazione dei divieti di cui all'art. 15 della legge n. 13 del 2014 stante la portata innovativa di tali nuovi strumenti normativi e pianificatori.

c) Impatto straordinario del PNRR: L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sta assorbendo in via prioritaria le limitate risorse umane e amministrative degli uffici tecnici comunali. La necessità di rispettare le stringenti scadenze dei progetti finanziati ha inevitabilmente sottratto energie all'attività ordinaria di pianificazione urbanistica, determinando un rallentamento generalizzato.

L'abrogazione si fonda inoltre su un principio di ragionevolezza, in quanto la permanenza del divieto ricadrebbe sui privati cittadini, sulle imprese e sui professionisti. Il ritardo dei Comuni avrebbe ripercussioni sull'attività edilizia privata.

I successivi commi 15 e 16 operano le necessarie modifiche di coordinamento alla Legge urbanistica regionale. Vengono abrogati i commi 2 e 2 bis dell'articolo 47-bis e i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 47-ter, i quali si limitavano a richiamare, per finalità sanzionatorie, i divieti previsti dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/2014. La loro soppressione è, pertanto, una conseguenza necessaria dell'abrogazione della norma principale disposta dall'articolo 1 della presente legge.

Commi 17, 18, 19 e 20 - Anticipazioni di liquidità agli enti strumentali della Regione Liguria.

I presenti commi sono finalizzati a fronteggiare le temporanee esigenze di liquidità degli enti strumentali di cui alle lettere da b) ad e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), L'anticipazione di liquidità, pari ad un massimo di euro 3 milioni annui complessivi, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione e da restituire da parte dei destinatari entro il 31 dicembre dell'anno di concessione, garantirebbe ai succitati enti un adeguato flusso di cassa per assicurare con risorse ordinarie la regolare prosecuzione delle attività istituzionali.

Articolo 2 – Disposizione di invarianza finanziaria.

L'articolo reca la disposizione di invarianza finanziaria della dell'articolo 1, commi da 1 a 16.

Articolo 3 – Dichiarazione d’urgenza.

L’articolo reca la dichiarazione d’urgenza della legge che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul BURL.

Articolo 1

(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

1. Al titolo della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) le parole: “dei portatori di handicap” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
2. All'articolo 23 della l.r. 19/1994 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica le parole: “per i problemi degli handicappati” sono sostituite dalle seguenti: “regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”;
 - b) al comma 1 le parole: “per la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata” sono sostituite dalle seguenti: “la consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”;
 - c) al comma 3 le parole: “dei portatori di handicap” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità” e le parole: “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”;
 - d) al comma 4 le parole: “della persona handicappata” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità” e le parole: “all'handicap” sono sostituite dalle seguenti: “la condizione di disabilità”.
3. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) la parola: “ALFA,” è sostituita dalle seguenti: “agenzie regionali”.
4. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 le parole: “, anche avvalendosi di ALFA” sono soppresse.
5. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)) è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede secondo i criteri previsti dagli articoli 5 e 9 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e dalle specifiche disposizioni in materia di finanziamenti regionali per il diritto allo studio previste dal vigente Piano Regionale per il Diritto allo Studio del Sistema Scolastico e Formativo di cui all'articolo 57 della medesima l.r. 15/2006.”.
6. Dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) è inserito il seguente: “Per la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, anche tramite mutamento di destinazione d'uso, all'interno di centri storici o di centri urbani serviti dalla rete del trasporto pubblico locale, i Comuni possono applicare una dotazione non inferiore ad un posto auto ogni tre camere o ogni tre locali destinati al pernottamento.”.
7. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) dopo le parole: “appartenenti” sono inserite le seguenti: “alle Forze Armate,”.
8. Al comma 1ter dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “2022, 2023 e 2024, 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “successivi al 2021”.
9. Al comma 1ter 1 dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 le parole: “2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “successivi al 2025”.

10. Al comma 1 quater della dell'articolo 27 della l.r. 31/2019 dopo le parole: “29 maggio 2020, n. 223” sono inserite le seguenti: “, ai fondi del quinquennio 2024-2028 del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al Decreto Interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020”.
11. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) le parole: “e 8 ter” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 ter e 8 quater”.
12. Al secondo capoverso del comma 10 bis della l.r. 10/2008 le parole: “, fino all'importo massimo dell'80 per cento,” sono soppresse.
13. Alla lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)) dopo le parole: “lo spostamento di sedimenti in ambito portuale” sono inserite le seguenti: “di rilevanza regionale”.
14. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) è abrogato.
15. I commi 2 e 2 bis dell'articolo 47 bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) sono abrogati.
16. I commi 1 bis ed 1 ter dell'articolo 47 ter della l.r. 36/1997 sono abrogati.
17. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di liquidità non onerose a favore degli enti strumentali di cui alle lettere da b) a e) dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione, da rimborsarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono concesse.
18. Le anticipazioni di cui al comma 17, a decorrere dall'anno 2026, possono essere concesse nella misura massima di euro 3.000.000,00 annui complessivi.
19. L'importo di cui al comma 18 può essere rideterminato annualmente dalla Giunta regionale con atto motivato.
20. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026-2028:

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,

Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Incremento di attività finanziarie”.

Anno 2027

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Incremento di attività finanziarie”.

Anno 2028

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Incremento di attività finanziarie”.

Articolo 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 16, della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.